

STATUTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNIVERSITARI DI MEDICINA INTERNA

MACROSETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE 06/B1 - MEDICINA INTERNA

TITOLO I - ISTITUZIONE E FINALITÀ DEL COLLEGIO

Art. 1 – Denominazione e Sede

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "Collegio dei Docenti Universitari di Medicina Interna" (COLMED). L'Associazione ha il suo recapito presso la presidenza del Collegio, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza, ovunque in Italia e all'estero.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050. L'Assemblea dei Soci, con la maggioranza di cui all'art. 25, potrà deliberare la proroga o lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 4 – Finalità

L'Associazione (di seguito denominata "Collegio") si propone, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole Facoltà/**Scuole di Medicina**, mediante scambi d'informazioni e studio dei problemi comuni, di formulare proposte e intraprendere iniziative atte a promuovere la Medicina Interna in tutti i settori istituzionali previsti dalla vigente legislazione, in particolare in quelli della didattica, della ricerca e dell'assistenza. Specificatamente, il Collegio intende conseguire i seguenti obiettivi:

a) valorizzare la Medicina Interna e le altre discipline comprese nel **macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1 già settore scientifico-disciplinare (SSD) MED/09** a tutti i livelli della docenza universitaria, quali: corsi di laurea **magistrale**, corsi di laurea delle professioni sanitarie, corsi di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e master;

b) promuovere ed espandere il ruolo strategico che la Medicina Interna riveste nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, sia in termini di attività assistenziale, sia nei suoi rapporti con le altre specialità mediche. In questo contesto, il Collegio si propone di armonizzare la posizione specifica dei docenti universitari di Medicina Interna ai fini giuridici, economici, di carriera e retributivi nelle varie sedi nazionali;

- c) definire i criteri generali ed i requisiti minimi specifici, ai quali i Soci si impegnano a corrispondere al fine di adire **alle varie procedure di valutazione** per l'accesso ai **diversi** livelli di docenza universitaria, nel rispetto della specificità delle discipline che afferiscono al **macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1 già SSD MED/09**;
- d) svolgere una funzione di *'authority'* che, nel rispetto dell'autonomia e delle responsabilità delle commissioni giudicatrici, vigili affinché il processo di selezione per il reclutamento dei Professori universitari e dei Ricercatori avvenga nell'osservanza dei criteri formulati dal Collegio **COLMED** e approvati dall'Assemblea;
- e) favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con istituzioni similari, **Società scientifiche rappresentative degli interessi culturali del settore e, in particolare con la Società Italiana di Medicina Interna, nonché con altre organizzazioni nazionali ed internazionali**;
- f) promuovere iniziative atte a collegare la ricerca biomedica italiana con gli organismi europei ed a facilitare gli scambi di ricercatori all'interno della Comunità;
- g) pubblicizzare e diffondere nell'ambito della comunità internistica le attività del Collegio.

Art. 5 – Entrate e Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative annue dei Soci, nell'ammontare deliberato dall'Assemblea in misura differenziata tra le diverse categorie di Soci;
- b) dai fondi rivenienti da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati;
- c) dai contributi di pubbliche amministrazioni, enti territoriali, istituti di credito ed enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) dai beni mobili e immobili registrati, di proprietà dell'Associazione;
- e) da altre entrate compatibili con le finalità sociali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Collegio, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 6 – Patrimonio Sociale e Diritti dei Soci

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile tra i Soci. In caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, essi non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, si procede ai sensi del successivo art. 25.

Art. 7 – Cadenza delle Quote Associative

Le quote associative devono essere versate al Tesoriere entro il 31 dicembre di ogni anno e sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione e del versamento da parte del Socio.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 8 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, il Tesoriere dovrà redigere, di concerto con la Giunta Esecutiva:

- a) il bilancio consuntivo, contenente il rendiconto economico-finanziario delle attività del Collegio, redatto nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci;
- b) il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al controllo da parte del Collegio dei Sindaci, i quali prepareranno una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci. Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO: SOCI

Art. 9 – Categorie di Soci

Hanno diritto a far parte del Collegio, su loro domanda, i Docenti inclusi nel **macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1**.

Si distinguono le seguenti categorie di Soci:

- a) *Soci Ordinari* – Ne possono far parte i **Professori Universitari di Prima Fascia Docenti Universitari ordinari e straordinari e fuori ruolo del macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1**;
- b) *Soci Associati* – Ne possono far parte i **Professori Universitari di Seconda Fascia Docenti Universitari associati, confermati e non-confermati, del macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1**;
- c) *Soci Ricercatori* – Ne possono far parte i Ricercatori Universitari, confermati e non confermati, ed Assistenti Universitari (ruolo ad esaurimento) del **macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1**;
- d) *Soci Ricercatori a tempo determinato* – Ne possono far parte i Ricercatori a tempo determinato (art.1 comma 14 Legge 230/05 e art. 24 comma 3 Legge 240/10) del **macro-settore scientifico-disciplinare 06/B1** per la durata del contratto avendo diritto al solo elettorato attivo. Essi possono essere cooptati negli organismi e commissioni del Collegio per specifiche competenze;
- e) *Soci in quiescenza*. I Soci già appartenenti al **COLMED**, collocati a riposo, in regola con il pagamento della quota d'iscrizione, continuano a far parte del Collegio, conservando il

solo elettorato attivo. Essi possono essere cooptati negli organismi e commissioni del Collegio;

~~e) Altri Soci — I Soci afferenti a settori affini (MED/45, MED/49, MEDF/01, ecc.) possono, su loro domanda, far parte del Collegio senza diritto di voto, rimanendo peraltro destinatari di tutte le attività del Collegio.~~

Art. 10 – Decadenza

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per gravi e giustificati motivi, su deliberazione della Giunta Esecutiva a maggioranza dei due terzi, sentiti l'interessato ed il Collegio dei Probiviri;
- c) qualora il Socio, ancorché sollecitato, non abbia versato la quota associativa per **tre** anni consecutivi.

Art. 11 – Diritti e Doveri del Socio

E' espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Tutti i Soci con diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo.

TITOLO III – ORGANI UFFICIALI DEL COLLEGIO

Art. 12 – Composizione del Collegio

Compongono il Collegio i seguenti organi:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Sindaci;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- ~~h) i Referenti di sede.~~

TITOLO IV - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 13 – Composizione e Modalità di Convocazione

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del Collegio. Hanno diritto di partecipazione tutti i Soci appartenenti alle categorie previste dall'Art. 9 del presente Statuto. Il diritto di voto è riservato ai Soci del ~~COLMED SSD MED/09~~ in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Collegio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Decano per anzianità di ruolo universitario dei componenti la Giunta.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, in concomitanza rispettivamente con il Congresso Nazionale del COLMED Collegio MED/09 e con il Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, in maniera da favorire la più ampia partecipazione dei Soci.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando venga richiesto dalla maggioranza della Giunta Esecutiva, ovvero da almeno un quarto dei Soci del Collegio.

Le convocazioni debbono avvenire in forma scritta e fatte pervenire ai Soci con un anticipo di almeno 15 giorni con una delle seguenti modalità:

- a) mediante lettera inviata per raccomandata postale;
- b) per via telematica.

In caso di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata per via telematica, con un preavviso di almeno 48 ore.

Ogni convocazione deve contenere l'Ordine del Giorno della riunione e l'indicazione di luogo, data ed ora rispettivamente della prima e della seconda convocazione. Allo scopo di renderne edotti anche i non Soci, lo stesso Ordine del Giorno sarà inoltre pubblicato sul Bollettino COLMED/09 e sul sito web del Collegio.

Tutte le convocazioni vengono firmate dal Presidente ovvero, per delega di questi, dal Segretario.

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e Deliberazioni

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti. Non sono ammesse deleghe.

Nel computo per definire la maggioranza, si tiene conto di coloro che hanno giustificato per iscritto la loro assenza. Nessuna seduta è valida qualora non sia presente il Presidente o, in sua sostituzione, il Decano della Giunta. Nessuno può prendere parte a sedute o parte di esse in cui in fase deliberante si trattino argomenti riguardanti la sua persona o suoi parenti, congiunti o affini entro il 4° grado.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. L'assistenza del Segretario non è richiesta quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio. Tutti i verbali sono trascritti sull'apposito 'Registro dei Verbali' ed il

loro contenuto sarà messo a disposizione di quanti fossero interessati attraverso la pubblicazione ~~sul Bollettino COLMED/09 e/e~~ sul sito web del Collegio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei votanti, ovvero con la maggioranza qualificata prevista esplicitamente negli articoli 24 e 25 del presente Statuto. In particolare, l'Assemblea:

- a) elegge il Presidente e la Giunta Esecutiva;
- b) elegge il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
- c) delibera sugli indirizzi generali del Collegio;
- d) approva annualmente i bilanci;
- e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su quant'altro è demandato ad essa per legge ovvero per Statuto;
- f) **nomina la Commissione elettorale costituita da tre Soci non candidati e non appartenenti alla Giunta Esecutiva o ad altri organi elettivi.**

Sentita la Giunta, il Presidente può indire, dietro richiesta scritta e motivata degli interessati, riunioni separate di ciascuna categoria di Soci per la discussione di temi di interesse specifico per quella categoria. Tali riunioni separate non avranno comunque potere deliberativo.

Art. 15 – Modalità di votazione dell'Assemblea

Le votazioni sono assunte a voto palese per alzata di mano **o per via telematica**. Tranne diverse disposizioni di legge, quelle riguardanti cariche elettive **o singoli soci e incarichi "istituzionali"** debbono essere adottate a scrutinio segreto. ~~qualora anche un solo componente del Collegio ne faccia formale richiesta.~~

Delle riunioni dell'Assemblea il Segretario redige processo verbale, controfirmato dal Presidente, da trascrivere sul libro dei verbali di Assemblea.

TITOLO V - LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 16 – Composizione e Modalità di Elezione della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da dieci Consiglieri. Per l'elezione dei componenti della Giunta provvede l'Assemblea, appositamente convocata, mediante votazioni a scrutinio segreto.

L'elettorato attivo **e passivo** compete a tutti i Soci del **COLMED SSD-MED/09** in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni elettore dispone di un voto. Non sono ammesse deleghe. **L'elettorato passivo compete ai Soci Ordinari, ai Soci Associati e ai Soci Ricercatori.**

I Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, con l'indicazione da parte dei Soci ordinari di cinque Professori di Prima Fascia (~~Professori Ordinari o Straordinari~~); da parte dei Soci associati di tre Professori di Seconda Fascia (~~Professori Associati~~) e da parte dei Soci ricercatori di due Ricercatori Universitari o Assistenti Universitari del ruolo ad esaurimento. Risultano eletti nelle rispettive categorie i nominativi che riportano il maggior numero di voti. **A parità di voti risulta eletto il più giovane per ruolo accademico.**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i candidati Professori **di Prima Fascia Ordinari**. Le candidature devono pervenire per iscritto alla Giunta Esecutiva uscente almeno un mese prima della data dell'Assemblea elettiva. Esse possono essere presentate autonomamente dall'interessato ovvero formulate dalla maggioranza della stessa Giunta, ~~dalla maggioranza dei Referenti di sede o da almeno un quarto dei Soci~~ e devono recare in calce la firma del candidato per accettazione.

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Qualora **il Presidente** o un Membro della Giunta in carica sia collocato a riposo durante il suo esercizio, egli porterà a termine il suo mandato, ma non potrà essere rieletto.

In caso di dimissioni del Presidente o cessazione dalla sua carica per qualsiasi motivo, il Decano per anzianità di ruolo accademico della Giunta Esecutiva indice le votazioni alla prima Assemblea utile per l'elezione del nuovo Presidente.

Il passaggio di fascia di un Consigliere della Giunta comporta l'automatica decadenza in coincidenza con la presa di servizio e la sua sostituzione con il primo dei non eletti. Inoltre, il membro della Giunta che si dimetta o cessi di far parte del Collegio o sia assente ingiustificato per tre sedute consecutive, viene sostituito con il primo dei non eletti della rispettiva categoria giuridica. Il Socio subentrato ad un Consigliere che cessi dalla sua carica prima del termine del mandato ne acquisisce l'anzianità. **Nel caso in cui non fossero disponibili soci non eletti, il Presidente indice le votazioni alla prima Assemblea utile per l'elezione dei componenti mancanti della Giunta.**

Fa parte della Giunta, senza diritto di voto, il Past-President. Quando sia ritenuto utile ai fini istituzionali del Collegio, la Giunta può cooptare, senza diritto di voto, un **solo Socio del COLMED oltre l'eventuale Socio Ricercatore a tempo determinato. Decente del SSD MED/09**, ~~ovvero un solo rappresentante di conferenze permanenti, consigli o comitati direttivi di organismi nazionali o sovranazionali.~~

Art. 17 – Compiti della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva si riunisce per iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. Le sedute della Giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe.

La Giunta compie ogni atto utile o necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o degli altri organi del Collegio medesimo. In particolare, la Giunta Esecutiva:

- a) nomina, tra i suoi Componenti, il Segretario ed il Tesoriere che coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di cui ai successivi art. 19 e 20;
- b) promuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettivi culturali del Collegio;
- c) delibera **su proposta del Presidente** la convocazione e la sede dell'Assemblea e/o di eventuali incontri;
- d) delibera, secondo le modalità sopra esposte, l'ammissione e la decadenza dei Soci ordinari;
- e) determina l'ammontare della quota associativa annuale;
- f) emana eventuali regolamenti ad integrazione del presente Statuto, da sottoporre in ogni caso all'approvazione dell'Assemblea;
- g) cura l'attuazione dei programmi del Collegio, nonché i rapporti con altri Collegi e altre Società scientifiche nazionali ed internazionali;
- h) istituisce Gruppi di lavoro operanti temporaneamente, in conformità ad un apposito regolamento che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata ed il sostegno organizzativo;
- i) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- l) compie qualunque altro atto di straordinaria amministrazione;
- ~~m) nomina la Commissione elettorale, costituita dal Presidente in carica o suo delegato, dal Segretario e da altri tre componenti da tre Soci non appartenenti alla Giunta;~~
- n) nomina altre Commissioni per lo studio di particolari problemi;
- o) vaglia le candidature del Collegio dei Sindaci, da sottoporre per l'elezione in Assemblea;
- ~~p) nomina i Referenti di Sede di ciascuna Facoltà di Medicina e Chirurgia;~~
- q) organizza lo svolgimento delle elezioni, in conformità ad un apposito regolamento approvato dalla Giunta stessa;
- r) redige, insieme al Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo.

La Giunta delibera a maggioranza dei componenti con diritto di voto. Nelle eventuali votazioni in cui non si raggiungesse la maggioranza, prevale il voto del Presidente. I

provvedimenti urgenti che la Giunta dovesse adottare senza poter preventivamente consultare l'Assemblea dovranno essere sottoposti alla ratifica di questa nella sua prima riunione.

TITOLO VI – OPERATIVITA' DEL COLLEGIO

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta. Qualora Egli sia collocato a riposo durante il suo esercizio, porterà a termine il suo mandato, ma non potrà essere rieletto. Egli:

- a) rappresenta il Collegio a tutti gli effetti;
- b) convoca l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva;
- c) stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e della Giunta;
- d) riferisce in Assemblea sull'attività svolta nei vari settori;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta;
- f) attende, di concerto con il Segretario ed il Tesoriere, all'ordinaria amministrazione, compreso l'aggiornamento annuale degli indirizzi civici e telematici di tutti i Soci.

In caso di impedimento o vacanza, i compiti del Presidente vengono svolti dal Decano **per anzianità di ruolo accademico** della Giunta Esecutiva.

Art. 19 - Il Segretario

Al Segretario competono i seguenti compiti:

- a) provvedere, direttamente e/o con l'aiuto dei Ricercatori eletti nella Giunta Esecutiva, alla stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta, nonché alla regolare tenuta dei libri sociali;
- b) collaborare con il Presidente ed il Tesoriere nella gestione amministrativa, nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche del Collegio;
- c) trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali del Collegio.

Art. 20 - Il Tesoriere

Al Tesoriere sono affidate:

- a) le incombenze amministrative demandategli dalla Giunta Esecutiva;
- b) la stesura, insieme alla Giunta Esecutiva, del bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Il bilancio consuntivo deve essere inviato al Collegio dei Sindaci per il controllo delle scritture contabili e portato in Assemblea per l'approvazione finale.

Art. 21 – Il Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i Soci dall'Assemblea e non facenti parte della Giunta. Il Collegio dei Sindaci, che deve riunirsi almeno una volta l'anno, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo, dandone relazione scritta all'Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Svolge le funzioni di Presidente il più anziano **per ruolo accademico** dei Sindaci eletti tra i membri effettivi. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento di un Sindaco effettivo, subentra il supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 22 – Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri si compone di 3 membri effettivi, comprendenti un Presidente nominato dalla Giunta Esecutiva tra i Past-President e due membri effettivi **votati nominati** dall'Assemblea tra i Professori ordinari. Essi durano in carica tre anni e non possono essere revocati durante il mandato se non per giusta causa. Altri due Professori ordinari votati dall'Assemblea fanno parte del Collegio dei Proviviri in veste di membri supplenti. Tutte le eventuali controversie tra i Soci relative al rapporto associativo ovvero tra uno o più di questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte al Collegio dei Proviviri i quali, entro trenta giorni dal ricorso loro presentato, giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Il lodo sarà inappellabile. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Art. 23 – Codice Etico

Il Collegio adotta un codice etico vincolante per i Soci che determina i valori fondamentali della comunità universitaria incluso la valorizzazione della conoscenza, della giustizia, della ricerca, del merito e della didattica, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti del COLMED. Inoltre, il codice contiene norme volte a condannare ogni forma d'ingiusta discriminazione, nepotismo, familismo, favoritismo e abuso di posizione accademica e ad affermare l'uguaglianza di opportunità e la libertà di pensiero. Al fine di vigilare sul rispetto e sull'osservanza del Codice Etico, il Collegio istituisce una Commissione Etica la cui composizione è stabilita da apposito regolamento.

TITOLO VII – ORGANI SUSSIDIARI

Art. 23 – I Referenti di Sede

~~I Referenti di Sede comprendono tre rappresentanti (uno per ogni categoria di Soci) di ogni singola Facoltà di Medicina e Chirurgia. Essi sono nominati dalla Giunta Esecutiva, su proposta dei Soci afferenti alla medesima Facoltà. I Referenti di Sede durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.~~

~~Compito dei Referenti è quello di illustrare e attuare le iniziative e le istanze approvate dalla Giunta Esecutiva e/o dall'Assemblea in ogni singola sede di Facoltà.~~

~~I Referenti di Sede non possono far parte della Giunta Esecutiva, né di altri organi ufficiali del Collegio.~~

~~Il passaggio di fascia di un Referente di Sede comporta l'automatica decadenza in coincidenza con la presa di servizio e la sua sostituzione a cura dei Soci afferenti a tale Sede. Lo stesso procedimento si applica nel caso che un Referente si dimetta o cessi di far parte del Collegio. Il nuovo Referente acquisisce l'anzianità del Referente al quale succede.~~

TITOLO VIII – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 24 – Modifiche di Statuto

Possono essere avanzate proposte di modifiche statutarie ad opera del Presidente o della maggioranza dei componenti la Giunta Esecutiva ovvero di un gruppo di Soci non inferiore alla maggioranza assoluta degli iscritti.

Ogni singola proposta di modifica di Statuto deve essere inserita nell'ordine del giorno, discussa dall'Assemblea e da questa approvata con maggioranza dei due terzi dei Soci. Per modifiche del Titolo V, Art. 16 dello Statuto ("Composizione e Modalità di Elezione della Giunta"), è richiesta una maggioranza di almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

Art. 25 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con le stesse modalità e la stessa maggioranza di due terzi dei Soci previste per le modifiche di Statuto.

L'Associazione potrà essere sciolta altresì nelle ipotesi previste dalla legge.

Addivenendosi per qualunque causa allo scioglimento dell'Associazione, la liquidazione sarà demandata a tre persone nominate dall'Assemblea che ne determinerà i poteri.

Estinte le passività, il patrimonio verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia di Associazione e le norme contenute nel Codice Civile.